



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

aprile 2021

Oggetto: Iscrizione all'albo di STP – s.r.l. e condizioni necessarie per l'iscrizione – interpretazione art. 10 L. 183/2011 – istituzione sezione speciale - necessità di emissione di un nuovo timbro.

Rispondiamo in merito alla possibilità di iscrivere all'albo una STP, costituita nella forma di società a responsabilità limitata unipersonale, nella sezione speciale, opportunamente istituita, oltre alla necessità di emettere un nuovo timbro.

Principi generali

L'art. 10 comma 3 della Legge n. 183/2011, come modificata dall'art. 9 bis della legge n. 27/2012, che ha istituito le società tra professionisti, stabilisce che *“E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”*.

Le STP più diffuse sono le società di capitali, costituite nella forma più ricorrente nella società a responsabilità limitata (s.r.l.). In tal modo, le obbligazioni assunte in nome e per conto della società coinvolgono la responsabilità patrimoniale del socio, nella misura del proprio conferimento nella società, lasciando indenne quello personale.

Le STP non costituiscono un “genere” di società autonomo con causa propria, che vada ad aggiungersi a quelli già individuati dal codice civile, ma, pur avendo delle caratteristiche peculiari proprie, possono assumere il modello lucrativo delle società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) oppure delle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata), nonché il modello mutualistico delle società cooperative.

Tuttavia, qualunque sia il modello societario assunto, le STP sono soggette integralmente alla disciplina legale di quel modello, salvo integrarlo con le norme specifiche dettate dalla legge 183/2011 e dal regolamento contenuto nel D.M. n.34/2013. Il quarto comma dell'art.10 della legge 183/2011 stabilisce che l'atto costitutivo delle società tra professionisti, in qualsiasi forma costituite, debba contenere determinate previsioni.

****.*.*.*.****

Srl unipersonale

In dottrina si sono registrate opinioni diverse e, in particolare, alcuni autori hanno preso le mosse dal riferimento alla “società tra professionisti” per rendere ragione del *nomen* di cui la società deve fregiarsi, ritenendo però che il requisito della pluralità di soci professionisti debba essere rispettato esclusivamente in sede di costituzione, potendo invece il loro numero ridursi all'unità nel corso della vita della società.

A ogni buon conto, all'indomani della entrata in vigore dell'art. 10 della legge istitutiva e del dm 34/13, la dottrina prevalente ha risolto positivamente la questione dell'ammissibilità del ricorso alla società tra professionisti con unico socio.

In particolare, è stato osservato come solo *prima facie* la STP unipersonale appaia essere un contro-senso, sul presupposto che la disciplina delle STP nasce proprio con lo scopo di agevolare l'esercizio



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

aprile 2021

collettivo delle attività professionali. Con la conseguenza che l'impiego dello strumento della società unipersonale avrebbe il solo scopo di limitare la responsabilità per le obbligazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività economica al patrimonio della società.

Ciò non esclude, però, che anche il singolo professionista possa avere interesse a costituire una società unipersonale.

Si deve, poi, dar conto del fatto che nella L. 183/2011 mancano disposizioni specifiche che impongano il carattere pluripersonale della STP (che vale testualmente soltanto per le società cooperative), e che la stessa legge consente espressamente di utilizzare i modelli della s.p.a. e della s.r.l., le quali possono essere costituite in forma individuale.

Non sembrano, pertanto, sussistere divieti normativi alla costituzione di una STP unipersonale, laddove il modello societario prescelto lo consenta.

****.*.*.*.****

Uso del timbro

Alla istituzione della sezione speciale, come previsto dall'art. 8 D.M. n. 34/2013 cui si iscrive la STP, non corrisponde l'obbligo di istituire un nuovo timbro professionale, se regolamentato e, per quanto infine attiene alla necessità di emissione di un nuovo, si ricorda che l'uso del timbro professionale è regolato da disposizioni interne, deliberate dall'ordine professionale, e, quindi, possono essere modificate in ogni tempo.

L'esercizio dell'attività professione non è subordinato all'apposizione del timbro sugli elaborati realizzati. Peraltro, il timbro, qualora sia adottato dall'ordine, deve contenere l'identificazione del professionista o della STP con il numero di iscrizione e i segni distintivi dell'ordine professionale, cui può essere aggiunta la specializzazione. Tuttavia, se non è diversamente regolamentato, l'uso del timbro resta invariato.

In conclusione, valutati i documenti prodotti, è possibile iscrivere la STP nella sezione speciale.